



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (15.10)
(OR. en)**

**Interinstitutional File:
2011/0273 (COD)**

**14287/12
ADD 2 REV 1**

**FSTR 64
FC 42
REGIO 102
SOC 780
AGRISTR 128
PECHE 372
CADREFIN 408
CODEC 2242**

ADDENDUM 2 alla NOTA

della: Presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 15253/1/11 REV 1
n. prop. Comm.: COM(2011) 611 definitivo/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza su alcuni elementi della cooperazione territoriale europea

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti in sospeso della proposta di regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea.

Le parti evidenziate in neretto segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

**BLOCCO TEMATICO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA**

Regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea

Considerando:

- (7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni **sugli obiettivi tematici e sullo sviluppo urbano e rurale, per migliorare la conoscenza e l'informazione territoriale nonché l'attuazione di programmi [...] e azioni di cooperazione [...]. Lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici dovrebbe migliorare l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi nell'ambito** dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" e **della cooperazione territoriale europea [...] e inoltre rafforzare** la cooperazione fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca, **tenendo conto dell'esperienza** delle "Regioni della conoscenza" e del "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
- (13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i programmi di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi.

[(35 bis) Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento del finanziamento accordato dal FESR a titolo dei programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche con un eventuale finanziamento complementare del FES, gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a tali programmi di cooperazione dovrebbero definire meccanismi di coordinamento conformemente ai rispettivi programmi di cooperazione adottati ai sensi del presente regolamento.]¹

¹ Da rivedere in una fase successiva alla luce di ulteriori informazioni della Commissione sulle questioni inerenti al coordinamento tra il FESR e gli strumenti finanziari esterni quali il FES. Il testo è soggetto alla verifica del Servizio giuridico del Consiglio.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce il campo d'applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in merito all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e reca disposizioni specifiche relativamente a tale obiettivo.
2. Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse.

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, **il monitoraggio**, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

3. Il regolamento (UE) n. [...] /2012 [RNC] e il capitolo I del regolamento (UE) n. [...] /2012 [regolamento FESR] sono d'applicazione all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e ai relativi programmi di cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente regolamento o qualora tali disposizioni siano d'applicazione al solo obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene **le seguenti componenti**:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;
- 2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge autorità nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori [...];
- 3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:
 - a) lo scambio di esperienze **incentrato** sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" **e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea**;
 - b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano e rurale sostenibile, **inclusi i collegamenti urbani-rurali**;
 - c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione alle **azioni e ai programmi di cooperazione territoriale** nonché al ricorso ai GECT;

- d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

Articolo 3

Copertura geografica

1. [Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.]¹

La Commissione adotta **una decisione**, tramite atti di esecuzione, **sull'**elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].

¹ Da rivedere in una fase successiva in funzione dell'esito dei negoziati relativi al QFP.

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri, **in casi debitamente giustificati e al fine di assicurare la coerenza delle zone transfrontaliere**, possono chiedere che vengano aggiunte [...], **ulteriori** regioni di livello NUTS 3 [...] a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o equivalenti.

3. [Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta **una decisione, tramite atti di esecuzione, sull'**elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.]¹

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:
 - (a) i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e
 - (b) le isole Fær Øer e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 2 o equivalenti.

5. [Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.]¹

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale europea

1. [Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al 3,48% delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012] [RDC] (cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e sono ripartite come segue:
 - a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera;
 - b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001 euro) per la cooperazione transnazionale;
 - c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 euro) per la cooperazione interregionale.]¹

2. I programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche ricevono non meno del 150% del sostegno FERS ricevuto per il periodo 2007-2013. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione l'articolo 5, **paragrafo 1** a questo stanziamento supplementare.

3. [...]

La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ripartita per anno. Il criterio utilizzato per tale ripartizione per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

Sulla base degli importi comunicati, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui all'articolo 4 bis e la conseguente ripartizione dei fondi tra programmi transfrontalieri e transnazionali cui esso partecipa. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che contiene un elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno del FESR per ciascun per ciascun programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

4. [Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati.
5. È concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA.
6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.
7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.
8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi se:

- a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo di finanziamento pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA]; o
- b) il programma non può essere attuato a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.]¹

9. **[Gli stanziamenti del FESR per i programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche possono essere integrati da risorse finanziarie del Fondo europeo di sviluppo conformemente al regolamento finanziario [(UE) n. (FES)] e/o dello strumento per la cooperazione allo sviluppo. Gli Stati membri e i paesi o territori terzi che partecipano a tali programmi di cooperazione istituiscono un meccanismo di coordinamento al livello appropriato, come stabilito nei rispettivi programmi di cooperazione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i) del presente regolamento.]**¹

¹ Da rivedere in una fase successiva alla luce di ulteriori informazioni della Commissione sulle questioni inerenti al coordinamento tra il FESR e gli strumenti finanziari esterni quali il FES. Il testo è soggetto alla verifica del Servizio giuridico del Consiglio.

Articolo 4 bis

Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15% della sua dotazione finanziaria per una delle componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) all'altra componente.

Capo III PROGRAMMAZIONE

Articolo 11

Selezione delle operazioni

1. Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. **Il comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo che agisce sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.**
2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ne **siano individuati gli impatti e i benefici transfrontalieri e transnazionali.**

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

Le summenzionate condizioni non si applicano alle operazioni a titolo di un programma transfrontaliero tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, come indicato all'articolo 6, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.
4. I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare[...] le operazioni. **Inoltre, cooperano o** per dotare di organico sufficiente **o per** finanziare le operazioni. **A titolo di deroga, solo due di queste condizioni devono essere soddisfatte per le operazioni nel quadro dei programmi tra le regioni ultraperiferiche e i paesi o territori terzi.**
5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

Articolo 12

Beneficiari

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.
2. Il capofila svolge i seguenti compiti:

- a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;
 - b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;
 - c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari, **in conformità del documento fornito dall'autorità di gestione come previsto all'articolo 11, paragrafo 5;**
 - d) **assicura la verifica**, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.
3. **Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma dell'articolo 12, paragrafo 2,** il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del finanziamento pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.
4. I capifila sono stabiliti [...] **in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono convenire [alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 28] che il capofila possa essere stabilito in un paese o territorio terzo partecipante a tale programma di cooperazione, purché l'autorità di gestione abbia accertato che il capofila è in grado di svolgere i compiti indicati ai paragrafi 2 e 3 e che sono soddisfatti i requisiti in materia di gestione, verifiche e audit.**

I beneficiari unici sono registrati [...] in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Possono essere registrati in uno Stato membro non partecipante al programma, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 3.

Capo IV

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Relazioni sull'attuazione

1. Entro il 30 **giugno** 2016 ed entro il 30 **giugno** di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013.
2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono informazioni in merito a:
 - a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
 - b) **ove opportuno**, i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.

3. I rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] e le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente alle **informazioni relative agli elementi di cui alle lettere c), f) e h) in appresso, e possono aggiungere, a seconda dei contenuti e degli obiettivi dei programmi operativi, informazioni relative agli altri elementi sotto elencati:**
- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma operativo;
 - b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;
 - c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;
 - d) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e **per promuovere la non** discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;
 - e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;
 - g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale [...];
 - h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.

4. I rapporti annuali e finali di esecuzione vengono preparati sulla base dei modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **d'esame** di cui all'articolo 30, paragrafo **3**.

Articolo 14

Riesame annuale

La riunione di riesame annuale è organizzata conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.

Capo VIII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 28

Partecipazione di paesi terzi

[Le norme dettagliate concernenti la gestione finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso e paragrafo 5 sono definiti nel programma di cooperazione pertinente e/o nell'accordo finanziario pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente, se del caso.]¹

¹ Da rivedere in una fase successiva alla luce di ulteriori informazioni della Commissione, in particolare per quanto riguarda le questioni concernenti il coordinamento tra i fondi UE interessati e lo status del summenzionato accordo finanziario. Il testo forma ancora oggetto di esame giuridico da parte del Servizio giuridico del Consiglio.